



COMMISSIONE CONSILIARE I

Affari Generali e Istituzionali,
Bilancio e Programmazione, Personale,
Politiche di partecipazione, Sicurezza Urbana e Legalità

Verbale redatto ai sensi dell'art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio Comunale

Seduta del 25 marzo 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **25** del mese di **marzo**, alle ore **17.00**, si è riunita la Commissione Consiliare I per trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno:

“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I..”

Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
MANTERO Carlo	X	
ANZALDO Fulvio	X	
AVOGADRO Loredana	X	
LEGNANI Stefano	X	
NEGRETTI Elena	X	
NESSI Vittorio	X	
NOSEDA Aldo	X	
VERONELLI Camilla – sost. INTROZZI Valentina	X	

Presenti all'inizio: Mantero, Anzaldo, Avogadro, Introzzi, Legnani, Negretti, Nessi, Nosedà - n. 8.

Partecipa alla seduta l'Assessore con delega agli Affari Legali Avv. Alberto Fontana. Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Stefania Barbato.

Il Presidente Mantero, riconosciuta la legalità dell'adunanza, alle ore 17.00 apre i lavori della Commissione e passa la parola all'Assessore Fontana per illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Ass. Fontana procede con l'illustrazione delle sentenze.

- ✓ La sentenza n. 8968/2023, tratta di una fusione complessa di società di *utility* in cui si contesta la valorizzazione di una delle società partecipanti. Le parti attrici chiedono che venga disposta la condanna dei convenuti al risarcimento del danno causato dall'erroneo concambio assunto in sede di fusione, che ha determinato gli attori ad avere meno partecipazioni di quelle a cui avrebbero avuto diritto in assenza dell'errore circa la valutazione della società. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli in solido tra loro a rimborsare le spese processuali a favore di ciascuna parte convenuta in giudizio. L'importo complessivo dovuto, stante la natura solidale del debito, al fine di dare esecuzione al predetto provvedimento, ammonta a complessivi € 218.868,00.
- ✓ Con sentenza n. 24/24 il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di due società che svolgono attività di locazione di natanti da diporto sul lago di Como annullando il

provvedimento impugnato con cui veniva disposto il divieto di approdo e ormeggio presso il pontile di S. Agostino agli operatori privati per ragioni di ordine pubblico ed ha condannato il Comune di Como al pagamento delle spese in giudizio per un importo complessivo, comprensivo di oneri di legge, di € 2.188,68.

- ✓ Con sentenza n. 260/2024, il Tribunale di Como ha rigettato tutte le domande proposte dalla parte attrice (trattasi di una società che lamentava che il compenso stabilito per l'opera non fosse commisurato al valore dell'appalto) e ne ha disposto la condanna alla refusione delle spese processuali, a favore del Comune di Como e del terzo chiamato. Ha tuttavia condannato il Comune e il terzo chiamato a rifondere le spese di causa a favore della compagnia di assicurazioni liquidate, per quanto concerne il Comune, nella somma di euro 7.052,00.

Dopo brevi chiarimenti da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente Mantero ringrazia l'Assessore Fontana e chiede ai presenti se ci sono altre richieste di chiarimento, quindi apre la votazione in forma palese per alzata di mano. L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 8 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Introzzi, Legnani, Negretti, Nessi e Nosedà)

Votanti n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Introzzi, Nosedà)

Favorevoli n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Introzzi, Nosedà)

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Legnani, Negretti, Nessi).

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17.20.

Como, 25 marzo 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA

Dott.ssa Stefania Barbato

(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

IL PRESIDENTE

Cons. Carlo Mantero

(firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)